



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

70/2012

SETTEMBRE/4/2012 (*)

7 Settembre 2012

**COMPENSAZIONI FISCALI PIÙ
FACILI DURANTE IL
PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
IL CONTRIBUENTE PUÒ CHIEDERE
CHE SIA APPLICATA LA
COMPENSAZIONE TRA L'IMPOSTA
CHE SIA STATA OGGETTO DI
CONTESTAZIONE, RICONDUCIBILE
AD UN COMPONENTE NEGATIVO DI
REDDITO ERRONEAMENTE
DEDOTTO IN DIFETTO DI**

**COMPETENZA, E L'IMPOSTA
RIMBORSABILE CHE EMERGEREBBE
DALLA CORRETTA IMPUTAZIONE
DEL MEDESIMO COMPONENTE
NELL'ANNO DI COMPETENZA
CORRETTO.**

**QUESTO È IL CHIARIMENTO
CONTENUTO NELLA CIRCOLARE N.
31/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DEL 2 AGOSTO 2012.**

Come noto, ***l'accertamento con adesione è uno strumento che permette al contribuente di prevenire le vertenze con il fisco o di chiuderle dopo che sono iniziate.***

In particolare, quando si riceve un accertamento o anche prima di averlo ricevuto, è prevista la facoltà di ricorrere all'istituto dell'**accertamento con adesione** (detto anche "concordato") ***che permette di patteggiare l'imponibile e di ottenere uno "sconto" sulle sanzioni irrogate che saranno rideterminate nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, a partire dal 1° febbraio 2011.***

La procedura può riguardare tutte le più importanti imposte dirette e indirette.

Tale procedura è stata introdotta nel nostro ordinamento dal **decreto legislativo n. 218/1997**, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'art. 3, comma 120, della legge n. 662/1996, poi ulteriormente

illustrato con le circolari ministeriali n. 235/E dell'8 agosto 1997, e n. 8/E del 14 gennaio 1998.

Ciò premesso, ***con la circolare n. 31/E del 02/08/2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti o meglio le regole di compensazione delle imposte per l'errata applicazione del principio di competenza di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR***, allo scopo di porre fine a comportamenti non uniformi, tenuti dai propri uffici territoriali.

In particolare, con la circolare *de qua*, l'Agenzia precisa che ***"il diritto del contribuente a chiedere il riconoscimento del costo nell'esercizio di competenza e la relativa compensazione può essere fatto valere già nell'ambito dell'accertamento con adesione senza dover presentare una successiva istanza di rimborso o un'integrativa a favore"***. Ciò al fine di **evitare la doppia imposizione** sul medesimo componente di reddito.

La circolare ricorda che ***la stessa Corte di Cassazione***, con propria giurisprudenza (***Cassazione n. 6331 del 10/03/2008 – n. 16023 del 08/07/2009***), ***al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito, ha statuito l'inderogabilità del principio di competenza, riconoscendo al contribuente il diritto di esercitare*** *"l'azione di restituzione della maggior imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell'annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale"*.

In tal senso anche precedenti circolari, quali la circolare n. 23 del 04/05/2010 e n.29 del 27/06/2011.

Pertanto, ***a decorrere dalla data in cui si è reso definitivo l'obbligo a carico del contribuente di versare l'imposta conseguente alla indebita deduzione del componente negativo per difetto di competenza, al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo***

componente di reddito, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore imposta versata nel periodo di corretta imputazione del componente negativo, con le modalità e i termini ordinariamente previsti, così come chiarito nella richiamata circolare n. 23 del 2010.

Infatti, si legge nella circolare che **la compensazione deve essere richiesta dal contribuente durante il contraddittorio instaurato in sede di accertamento con adesione.** Deve sussistere, dunque, l'**esplicita volontà del contribuente** di voler usufruire dell'istituto della compensazione.

Questo perché ***il contraddittorio rappresenta la sede necessaria in cui l'ufficio può esaminare la posizione del contribuente,*** compresa la spettanza del rimborso dell'imposta versata in eccedenza nel periodo d'imposta di corretta imputazione del componente negativo precedentemente non dedotto, mentre il contribuente può fornire tutti gli elementi indispensabili ai fini dell'effettuazione della compensazione.

La compensazione produce i suoi effetti nel momento in cui si perfeziona la definizione del procedimento di adesione e, quindi, **con il versamento dell'eventuale imposta eccedente, delle sanzioni e degli interessi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.**

Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente di chiedere, in luogo della compensazione, il rimborso dell'imposta versata in eccedenza per il periodo d'imposta di corretta imputazione del componente negativo precedentemente non dedotto.

Al fine di operare ed assicurare al contribuente la compensazione nelle ipotesi sopra evidenziate l'Agenzia delle Entrate dedica una parte della circolare alle istruzioni operative che gli uffici devono osservare, dettando le varie fasi

attraverso le quali si deve arrivare all'emanazione dell'atto di riconoscimento del diritto di compensazione a favore del contribuente.

Innanzitutto, l'Agenzia sottolinea che i requisiti per poter effettuare la compensazione sono i medesimi previsti per l'erogazione del rimborso, per cui è necessario che venga attuata, nel corso del procedimento di adesione, una fase istruttoria finalizzata a determinare l'imposta compensabile e a verificare le condizioni per la compensazione.

In particolare, viene sottolineata la necessità che l'Ufficio debba:

- ***riscontrare che il contribuente non chieda (o abbia già richiesto) il rimborso dell'imposta, a tal fine è necessario che il contribuente rinunci ad ogni eventuale domanda di restituzione dell'imposta oggetto di compensazione;***
- ***verificare che il componente negativo, oggetto di ripresa, non sia stato già dedotto nell'esercizio di competenza;***
- ***controllare che, se ancora nei termini, non deduca il costo, presentando una dichiarazione integrativa "a favore";***
- ***verificare che non sussistono a carico del contribuente carichi pendenti per crediti e sanzioni concernenti tributi erariali;***

Soltanto al termine della suddetta fase istruttoria potrà essere disposta la compensazione a favore del contribuente, che **produrrà i suoi effetti solo se si effettua il versamento dell'eventuale imposta eccedente, delle sanzioni e degli interessi derivanti dall'atto di adesione.** Ne deriva che il mancato versamento esclude la compensazione.

E' del tutto evidente che questa importante novità costituisca per il contribuente un enorme vantaggio, in quanto rispetto al passato ha la

possibilità di compensare direttamente (non solo mediante istanza di rimborso) la maggior imposta versata a seguito della verifica stessa.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC